



COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruizione dei beni comuni con lo scopo di garantire livelli accettabili di qualità della vita e la protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.

ART. 2

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti e nell'ambito del territorio comunale.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico e in quelle private prospicienti la pubblica via.

Ai fini del presente regolamento il suolo viene definito come segue:

- a) suolo pubblico - spazio o area appartenente al demanio o al patrimonio del Comune;
- b) suolo di uso pubblico - spazio o area privata soggetta a servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
- c) suolo privato aperto al pubblico - spazio o area privata aperta di fatto al pubblico transito.

ART. 3

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione, la concessione o il permesso comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

ART. 4

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli temporanei previsti dal presente regolamento devono essere presentate all'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di utilizzo dell'autorizzazione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini diversi. Le medesime, con l'osservanza delle leggi sul bollo, dovranno essere firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti e dal nulla osta di altri Enti, qualora interessati.

Per decidere sull'istanza, il Funzionario Responsabile può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, della concessione o del permesso, il Funzionario Responsabile ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare, pena la decadenza, la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Tale termine può essere fissato normalmente fino a 60 giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il Funzionario Responsabile potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

ART. 5

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 4.

ART. 6

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli previsti dal presente regolamento e rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 7

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Funzionario Responsabile comunale.

ART. 8

Domande per l'occupazione del suolo pubblico temporanee o permanenti

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà presentare richiesta all'Amministrazione, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) al quale si rinvia.

ART. 9

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche a posto fisso può essere esercitato sulle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente individuate in sede di pianificazione.

ART. 10

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione/concessione l'occupazione del suolo pubblico da parte di cantieri aperti dal Comune di Casier o da parte di imprese appaltatrici dello stesso.

ART. 11

Occupazione di suolo pubblico – Diniego autorizzazione

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità.

Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica o quando sia stata rilevata, a carico del richiedente, o comunque a lui riferibile, un'occupazione abusiva di suolo pubblico, di uso pubblico o aperto al pubblico.

In ogni caso deve essere garantito uno spazio sufficiente e in sicurezza per il transito dei pedoni, anche eventualmente muniti di sedia a rotelle o altri comuni ausili per la deambulazione.

ART. 12

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito;

e) danneggiare o manomettere fioriture e tappezzanti che, se danneggiate, vanno ripristinate.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di non danneggiare e manomettere fioriture e piante tappezzanti circostanti che, se danneggiate, vanno ripristinate oltre che mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

In caso di allestimento di cantieri su aree verdi pubbliche ed alberate stradali od in adiacenza di esse, il titolare del permesso di occupazione dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato.

1) **Alberature:** tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, alla chioma ed all'apparato radicale, in particolare:

Fusto: deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. E' vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dal Servizio Tecnico – Verde Pubblico;

Radici: è vietato l'accatastamento di materiali, il deposito di contenitori di sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.), l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di incidenza delle piante, compreso il divieto di smaltimento delle acque di lavaggio e di accensioni di fuochi o fonti di calore su superfici a verde e nell'area di incidenza degli alberi;

Chioma: qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta attenzione alle manovre del braccio meccanico e dei componenti del mezzo in rotazione evitando urti e danneggiamento alle parti arboree delle piante.

2) **Manomissione del terreno:** il materiale di risulta proveniente da scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.

A manomissione ultimata, la finitura della colmataura degli scavi va effettuata con terreno privo di materiale non compatibile (inerti, ciotoli, ecc.) ripristinando la quota richiesta con l'area circostante non manomessa e con accurato assestamento e livellamento del terreno, con lieve sovrasseso e con risemina finale del tappeto erboso con prima abbondante innaffiamento.

ART. 13

Installazione di tende solari

E' vietata su suolo pubblico o di uso pubblico l'installazione di tende solari e simili, senza titolo rilasciato dal Comune, acquisiti i necessari pareri e/o autorizzazioni previsti per legge.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2.20 dal suolo e la proiezione massima delle sporgenze deve distare almeno 50 centimetri dal filo esterno del marciapiede.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può essere vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

ART. 14

Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune o fuori dagli spazi da esso indicati con apposito provvedimento.

E' tuttavia consentita la collocazione di cartelli in zone non sottoposte a vincolo paesaggistico, aventi carattere di temporaneità di non imprenditorialità, che riportino esclusivamente la scritta "VENDESI" oppure "AFFITTASI" oltre al numero di telefono, e che abbiano una dimensione non superiore a 2.500 cmq.

Il Comune potrà proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

Le installazioni di cui al primo comma, qualora siano sporgenti sul marciapiede, non potranno essere poste ad altezze inferiori a quanto stabilito dal regolamento edilizio, mentre, se sovrastanti la carreggiata, non potranno essere poste ad altezze inferiori a metri 5,20 (riferito al filo inferiore) o alle maggiori altezze eventualmente prescritte dalle norme sulla circolazione stradale.

L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro, del luogo di collocazione e dell'eventuale pregiudizio per l'incolumità delle persone.

ART. 15

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi di decoro, viabilistici o di incolumità delle persone.

Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non sia consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

ART. 16

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di prodotti alimentari (limitatamente ai prodotti vegetali da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento) possono essere autorizzate o concesse purché sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo precedente e dalle altre norme sanitarie e di igiene vigenti, nonché previa dimostrazione dell'avvenuta presentazione all'Azienda U.L.S.S. n. 9 della relativa comunicazione S.C.I.A. sanitaria.

Dette merci devono essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo, inoltre l'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO E ORDINE DELLE COSE E DEI LUOGHI

ART. 17

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, dell'arredo vegetale e urbano e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

ART. 18

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico transito, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare in prossimità degli spazi loro riservati contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti.

ART. 19

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

I proprietari ovvero i conduttori devono mantenere regolate le siepi ornamentali e campestri, comprese quelle vicinali, nonché provvedere all'estirpamento delle erbe e delle piante crescenti poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, soggette ad uso pubblico, in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale suddetto, che nascondono la segnaletica, che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie ovvero che oscurano la pubblica illuminazione.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, i proprietari ovvero i conduttori di essi devono provvedere a rimuoverli nel più breve tempo.

Il Responsabile del Settore competente con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari ovvero dei conduttori di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante che crescono o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

I terreni, le aree scoperte private e i giardini pertinenziali alle abitazioni, qualunque sia l'uso o la destinazione, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione, compreso le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.

L'altezza massima delle siepi non può superare i due metri, salvo diverso accordo, tra i confinanti privati.

ART 20

Manutenzione dei fossati e regolare deflusso delle acque

Si applicano le disposizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale per la gestione e manutenzione dei fossati (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2014).

ART. 21

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o compiere azioni che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietata l'esposizione al pubblico passaggio di qualsiasi oggetto, merce, manifesto, scritta, rivista e simili che possa arrecare offesa al decoro ed al pudore.

Indipendentemente dall'applicazione di altre disposizioni normative, nell'intero territorio comunale, su tutte le strade ed aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico transito, è vietato:

- a) contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- b) concordare con gli stessi prestazioni sessuali su pubblica via; la salita a bordo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo;
- c) intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico assumendo atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abiti succinti atti a coprire il corpo solo in minima parte al fine inequivocabile dell'adescamento per l'esercizio della prostituzione.

ART. 22

Manutenzione degli edifici

I proprietari o i locatari di edifici, nell'ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Gli stessi devono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Al fine di impedire eventuali occupazioni abusive, anche temporanee, gli immobili dimessi devono essere resi inaccessibili, da parte dei proprietari, mediante la realizzazione e il mantenimento di presidi passivi che ne impediscano l'ingresso.

Il proprietario di immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, deve provvedere a impedire, con mezzi idonei, che animali in libertà possano accedervi per trovare rifugio e proliferare.

ART. 23

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

ART. 24

Distribuzione a mano di materiale pubblicitario

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, sul suolo pubblico, fuori dalla sede stradale, è consentito distribuire a mano o depositare per la libera acquisizione qualsiasi giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche oltre che il lancio dei volantini.

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

E' vietato attaccare sui muri adesivi, locandine manifesti ad eccezione di quelli nei luoghi autorizzati.

Durante lo svolgimento del mercato settimanale ovvero di mercatini, di fiere o di sagre è vietata qualsiasi propaganda sia elettorale che commerciale all'interno delle aree suddette.

ART. 25

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

Gli interessati, al fine ottenere la prescritta autorizzazione, dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

ART. 26

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Comune, è vietato in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

Sono altresì vietati il lavaggio di veicoli o altre cose mobili e la loro riparazione, se non per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o caso fortuito.

ART. 27

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, o aree soggette a pubblico transito.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica di uso pubblico o aperta al pubblico transito.

ART. 28

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite con apposita ordinanza.

ART. 29

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Con ordinanza potrà essere stabilito in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

ART. 30

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre altre sostanze nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle condotte di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito.

Dovranno altresì essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi dovranno essere autorizzati in base alla normativa vigente.

ART. 31

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere su aree pubbliche ad uso pubblico o private, se non con l'osservanza delle modalità di raccolta differenziata previste dal regolamento consortile del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.

E' vietato abbandonare rifiuti domestici nei cestini pubblici o in prossimità di essi.

La raccolta porta a porta di materiali usati o di recupero è soggetta ad autorizzazione comunale.

Si applicano le disposizioni di legge in materia di rifiuti, oltre che quanto previsto nello specifico regolamento riguardante il servizio di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio di Bacino.

ART. 32

Trasporto e deposito di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Fermo restando quanto previsto da specifiche normative e regolamenti in materia, lo spandimento di liquami, letame ed altri materiali idonei per la concimazione dei terreni ad uso agricolo, dovrà avvenire in tutto il territorio comunale con le seguenti prescrizioni ed obblighi:

- i liquami scaricati dovranno essere utili alla produzione agricola;
- non dovrà in nessun caso essere arrecato danno alle falde acquifere sotterranee;
- è vietato lo smaltimento dei liquami su verdure che possono essere consumate crude, in fossati ed in corsi d'acqua superficiali;
- i liquami non possono essere smaltiti ad una distanza inferiore a metri venti dalle singole abitazioni ubicate in zona agricola ed a metri cento dalle abitazioni situate in centri abitati così come definiti dalla planimetria allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 21/09/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'applicazione al suolo dei liquami e dei loro assimilati dovrà prevedere l'interramento nel più breve tempo possibile oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:
 - con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
 - senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie;
- Il percorso dei mezzi che trasportano i predetti materiali dovrà avvenire senza perdite sulla sede stradale e senza causare inconvenienti per odori od esalazioni moleste;
- l'utilizzo dei liquami, di altri prodotti derivanti da residui di allevamenti che sono fonte di maleodorazioni (es. Pollina) è comunque vietato nei seguenti periodi: dal 15 dicembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nel mese di agosto dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
- è vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Nelle aree private esposte al pubblico o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro ed all'estetica della città.

Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto con l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base a quanto previsto dal Regolamento Consortile. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere, ovvero animali da cortile in genere, senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale di tutela e benessere degli animali.

ART. 33

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

ART. 34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari ovvero i conduttori delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire e di cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio al suolo.

Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

ART. 35

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

E' vietato, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di escavazione.

Lo smaltimento e/o avvio a recupero dei materiali, di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato secondo le vigenti specifiche disposizioni in materia.

Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

ART. 36

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e delle altre norme del Testo Unico delle Leggi Sanitarie in materia di attività insalubri, è vietato sollevare polvere, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

I camini collegati ad impianti di riscaldamento, i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati e mantenuti in modo da non provocare danno o molestia agli edifici ad uso civile circostanti o alle altre abitazioni facenti parte dello stesso immobile.

In tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe previste da disposizioni normative, è vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o accendere falò.

ART. 37

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, ed altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) lavarsi nelle fontane e vasche pubbliche, depositare nelle stesse recipienti o cose, farne uso improprio ovvero lavare cose o animali;

- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, danneggiare le piante e componenti degli alberi (chioma, fusto, radici);
- i) il transito e la sosta di qualsiasi veicolo nei parchi pubblici, nelle aiuole ed in tutte le aree verdi di uso pubblico, esclusi quelli adibiti alla manutenzione delle aree, ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia. In caso di sosta è prevista la rimozione forzata del veicolo ai sensi del vigente Codice della Strada;
- j) il deposito di materiali e/o attrezzature nei parchi e nelle aiuole salvo quanto previsto dall'art. 12 per i titolari di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione del suolo;
- k) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- l) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- m) far uso di manganelli di plastica o simili oggetti contundenti anche se non atti ad offendere, di schiumogeni e di altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- n) far scoppiare petardi, fuochi artificiali o lanciare "lanterne cinesi" in corrispondenza o in prossimità di persone, animali, edifici, veicoli a motore, impianti elettrici o del gas. Il divieto si estende ad ogni luogo potenzialmente pericoloso;
- o) somministrare cibo di qualunque natura ad animali in libertà, anche a mezzo di semplice abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali, almeno di non essere espressamente autorizzati.

ART. 38

Consumo di bevande alcoliche

E' fatto divieto nei parchi pubblici del territorio comunale di consumare e detenere per il consumo, in aree pubbliche e/o aperte al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato e di abbandonare bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere.

Tale divieto potrà essere esteso con deliberazione di Giunta Comunale ad altre aree pubbliche a seconda delle esigenze che si verranno a creare.

I divieti di consumo, detenzione e gli obblighi di cui al punto precedente trovano applicazione tutti i giorni, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

ART. 39

Caravan, autocaravan, tende, carri, abitazioni e accampamenti

In tutto il territorio comunale, al di fuori di aree appositamente destinate, è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

TITOLO IV
QUIETE E SICUREZZA

Art. 40

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

I limiti di immissione di rumore, assoluti e differenziali e di emissione, sono stabiliti dalla vigente normativa statale e della zonizzazione acustica del territorio comunale, salvo deroghe per comprovati motivi concesse dal Sindaco secondo le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

ART. 41

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato di norma almeno venti giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

ART. 42

Custodia, detenzione e circolazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di cani o di altri animali

Si applicano le disposizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali (approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 27/06/2013).

ART. 43

Cantieri edili, stradali ed assimilabili – Manifestazioni temporanee rumorose

Si applicano le disposizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale in materia acustica (approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28.09.2016).

ART. 44

Uso di elettrodomestici ed impianti sonori in abitazioni private

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
- b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

ART. 45

Impianti tecnici in abitazioni private

L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici").

ART. 46

Impianti di climatizzazione in abitazioni private

L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.

Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale

ART. 47

Uso di macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- b) nei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.30.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART. 48

Motori per irrigazione e simili

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:

- a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
- b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
- c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.

Per quanto riguarda i commi b) e c) del presente articolo, in caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.

ART. 49

Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m. 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.

2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dBA ai confini della proprietà.

3. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART. 50

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme degli edifici devono avere una durata massima di 5 minuti e cessare entro 10 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 51

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, mimo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe esimili sono vietati, se non previo ottenimento di concessione COSAP in attuazione dello specifico regolamento di settore.

ART. 52

Divieto di accattonaggio

In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti, luoghi commerciali e lungo le principali strade non sono consentiti l'accattonaggio molesto e la richiesta di elemosine.

Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:

- a) intero territorio comunale;
- b) presso le intersezioni stradali;
- c) all'interno e in prossimità dei mercati;
- e) davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- f) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- g) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

E' altresì vietata l'attività di questua esercitata mediante l'utilizzo di animali.

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come previsto dall'art. 83 del presente regolamento.

ART. 53

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve esser effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

ART. 54

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie e costantemente vigilati dai rispettivi conduttori.

ART. 55

Deposito di cicli e ciclomotori

Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada è vietato depositare cicli, ciclomotori, o altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, lungo i corridoi, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I veicoli così collocati dovranno essere rimossi e depositati presso il magazzino comunale; a tal fine qualora necessario si procederà al taglio della catena e/o del lucchetto. La restituzione potrà avvenire previo pagamento delle spese di rimozione e custodia da parte dell'aveente diritto.

ART. 56

Rovino di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'autorità comunale oltre che provvedere all'immediato ripristino.

Il Comune in caso di urgente necessità adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

ART. 57

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

ART. 58

Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

ART. 59

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

Salvo quanto disposto da leggi speciali in materia, i pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

ART. 60

Apertura di botole e chiusini

Fatti salvi gli interventi urgenti e le previsioni normative sulla circolazione stradale, è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell'autorità comunale.

Le operazioni di cui al comma precedente possono essere autorizzate con osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

ART. 61

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno esser opportunamente segnalati o riparati.

ART. 62

Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Comune potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

ART. 63

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in posizione tale da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme sulla prevenzione infortuni.

ART. 64

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono esser effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

ART. 65

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati e dovranno essere realizzate in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale e il Prontuario per la Qualità Architettonica.

Le recinzioni devono essere idonee, sia per altezza che per consistenza, ad impedire il passaggio involontario di animali dalla proprietà privata verso le aree confinanti, siano esse private o pubbliche.

ART. 66

Luminarie e cavi elettrici

Sulla proprietà pubblica, di pubblico uso o aggettante su aree pubbliche, di uso pubblico o di pubblico transito, le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni a persone e cose.

ART. 67

Uso e manomissione di segnali

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione, è vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

ART. 68

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella di uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, si potrà, con apposita ordinanza, vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

ART. 69

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi - interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

ART. 70

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: "*In caso di emergenza chiamare:*" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Comune, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

ART. 71

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

1. usare, manipolare o travasare prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
2. usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
3. accendere fuochi all'aperto, in ambito agricolo, residenziale ed in cantiere, con l'eccezione della combustione dei tralci delle viti o di altre specie vegetali, solo se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria. E' consentita la combustione all'aperto dei tradizionali falò "*Panevin*", alimentati esclusivamente da solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante, in occasione e limitatamente all'Epifania, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni definite dalle autorità statale e comunale.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private mentre è vietato sulle aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico, tranne quando rientri all'interno di manifestazioni quali fiere, sagre e

similari. L'accensione di tali fuochi dovrà essere finalizzata alla cottura di cibi e dovrà essere controllata, confinata ed eseguita con idonei strumenti.

ART. 72

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde consentire un corretto utilizzo di bene primario fondamentale, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

I pozzi già esistenti e di nuova realizzazione devono essere dotati di un meccanismo di regolazione della portata d'acqua atto ad impedirne l'erogazione a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo, inoltre devono essere muniti di idoneo contatore omologato di misura della portata e dei volumi d'acqua prelevati.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

ART. 73

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

ART. 74

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Oltre a quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i laboratori, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi devono essere mantenuti costantemente ed idoneamente puliti, in stato decoroso, e, quando sono aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

ART. 75

Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

ART. 76

Esposizione dei prezzi

Fatte salve le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico deve indicare il prezzo della medesima.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

ART. 77

Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

ART. 78

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso

Il commercio in forma itinerante è consentito in tutte le strade per le quali non ne è stato assunto il provvedimento di divieto, in attuazione della specifica normativa di settore.

Durata della sosta, distanza minima tra una sosta e l'altra, nonché la modalità di esercizio del commercio in forma itinerante dovranno avvenire nel rispetto degli specifici dettati normativi.

ART. 79

Contegno degli esercenti il commercio

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

TITOLO VI

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE

ART. 80

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.

ART. 81

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

A seguito della violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, consegue, ove ne ricorra la necessità, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi;
- d) eseguire quanto prescritto dalla normativa regolamentare.

A tal fine l'organo accertatore provvederà ad inoltrare rapporto al Responsabile del Settore competente per materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., il quale entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto adotterà apposito provvedimento comprensivo dell'eventuale esecuzione in danno a carico del trasgressore e della persona civilmente obbligata e solidalmente responsabile.

L'inottemperanza ai provvedimenti sopra indicati nel termine indicato, emanati dal Responsabile competente per materia, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria specifica.

ART. 82

Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

Alla violazione prevista dall'art. 53 (Divieto di accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 83

Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente regolamento abroga il preesistente "Regolamento Comunale di Polizia Urbana" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Eventuali modifiche successive, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 4 Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Ostensibilità e validità dei titoli
- Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 7 Divieto di occupare il suolo
- Art. 8 Domande per l'occupazione del suolo pubblico temporanee o permanenti
- Art. 9 Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 10 Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- Art. 11 Occupazione di suolo pubblico – Diniego autorizzazione
- Art. 12 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art. 13 Installazione di tende solari
- Art. 14 Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- Art. 16 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO III: NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art. 17 Disposizioni generali
- Art. 18 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 19 Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- Art. 20 Manutenzione dei fossati e regolare deflusso delle acque
- Art. 21 Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 22 Manutenzione degli edifici
- Art. 23 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 24 Distribuzione a mano di materiale pubblicitario
- Art. 25 Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 26 Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 27 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 28 Battitura di panni e tappeti
- Art. 29 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
- Art. 30 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici
- Art. 31 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 32 Trasporto e deposito di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 33 Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 34 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 35 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 36 Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
- Art. 37 Altri atti vietati
- Art. 38 Consumo bevande alcoliche
- Art. 39 Caravan, autocaravan, tende, carri, abitazioni e accampamenti

TITOLO IV: QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- Art. 40 Disposizioni di carattere generale
- Art. 41 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 42 Custodia, detenzione e circolazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di cani o di altri animali
- Art. 43 Cantieri edili, stradali ed assimilabili – Manifestazioni temporanee rumorose
- Art. 44 Uso di elettrodomestici ed impianti sonori in abitazioni private
- Art. 45 Impianti tecnici in abitazioni private
- Art. 46 Impianti di climatizzazione in abitazioni private
- Art. 47 Uso di macchine da giardino
- Art. 48 Motori per irrigazione e simili
- Art. 49 Stabilimenti industriali
- Art. 50 Dispositivi sonori di allarme

- Art. 51 Mestieri girovaghi
- Art. 52 Divieto di accattonaggio
- Art. 53 Trasporto di oggetti
- Art. 54 Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 55 Deposito di cicli e ciclomotori
- Art. 56 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 57 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- Art. 58 Protezioni in occasione di lavori
- Art. 59 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 60 Apertura di botole e chiusini
- Art. 61 Pitture e verniciature fresche
- Art. 62 Esposizioni
- Art. 63 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 64 Carichi sospesi
- Art. 65 Recinzioni
- Art. 66 Luminarie e cavi elettrici
- Art. 67 Uso e manomissione di segnali
- Art. 68 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 69 Contatori del gas e bombole
- Art. 70 Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- Art. 71 Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- Art. 72 Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO V: COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 73 Obbligo di vendita
- Art. 74 Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 75 Indicazione del peso delle merci
- Art. 76 Esposizione dei prezzi
- Art. 77 Carta da avvolgere
- Art. 78 Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso
- Art. 79 Contegno degli esercenti il commercio

TITOLO VI: APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE

- Art. 80 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 81 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art. 82 Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 83 Abrogazione di norme preesistenti ed entrata in vigore del presente Regolamento